



COMUNE DI
CASTAGNOLE MONFERRATO

REGOLAMENTO
COMUNALE DI DISCIPLINA
DEGLI ORGANI E DELLE STRUTTURE
DI PROTEZIONE CIVILE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del 28 novembre 2024

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione ed il funzionamento degli organi e della struttura comunale di Protezione Civile come previsto dalla Legge Regionale 14 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di Protezione Civile) e dal successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2004 n. 8/R avente per oggetto "Regolamento regionale di disciplina degli organi e delle strutture di Protezione Civile".

Art. 2 - Organi e strutture

1. Sono istituiti quali organi comunali di protezione civile:
 - il Comitato Comunale di Protezione Civile;
 - l'Unità di Crisi Comunale di Protezione Civile.
2. Sono strutture comunali di protezione civile:
 - il Centro Operativo Comunale (C.O.C.);

Art. 3 - Autorità di protezione civile (Sindaco)

1. Ai sensi del Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 - Art. 3, comma 1, i Sindaci fanno parte delle autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni e, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile.
2. Il Sindaco promuove le azioni finalizzate alla messa in atto di azioni di prevenzione del verificarsi di eventi calamitosi e di iniziative di informazione e divulgazione per favorire lo sviluppo di una cultura della prevenzione e della protezione del territorio del Comune.
3. Il Sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale.
4. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza, curando altresì l'attività di informazione alla popolazione.
5. Il Sindaco presiede il Comitato Comunale di Protezione Civile e nomina il Coordinatore dell'Unità di Crisi per armonizzare le attività di protezione civile sia in situazione ordinaria che emergenziale.

Art. 4 - Comitato Comunale di Protezione Civile

1. Il Comitato Comunale di Protezione Civile è un organo politico che garantisce a livello comunale lo svolgimento e lo sviluppo delle attività di protezione civile volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento

dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'Art. 7 del Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018.

2. Il Comitato Comunale di Protezione Civile è composto da:
 - Sindaco o suo delegato, che lo presiede;
 - Consigliere delegato alla protezione civile;
 - Segretario comunale;
 - Responsabile del servizio di protezione civile;
 - Responsabile del settore tecnico/patrimonio;
 - Comandante polizia locale.
3. Il Comitato Comunale di Protezione Civile dura in carica per un periodo coincidente con il mandato amministrativo ed opera fino alla nomina del nuovo Comitato.
4. Alle riunioni del Comitato Comunale di Protezione Civile possono essere invitati rappresentanti di altri enti o amministrazioni.
5. Il Comitato Comunale di Protezione Civile formula proposte ed osservazioni, esprime pareri, elabora obiettivi, indirizzi e studi quali supporto alle decisioni dell'autorità di protezione civile sia in fase preventiva, sia in fase di emergenza in conformità alle prescrizioni degli strumenti di programmazione e di pianificazione di protezione civile; in particolare svolge i seguenti compiti:
 - esame degli strumenti di programmazione e di pianificazione di protezione civile;
 - valutazione delle notizie, dati e richieste provenienti dalle zone interessate dall'emergenza;
6. Il Comitato Comunale di Protezione Civile è convocato, a mezzo PEC, dal Sindaco o suo delegato almeno una volta all'anno.
7. In fase di emergenza il Comitato Comunale di Protezione Civile è convocato dal Sindaco, o suo delegato, con comunicazione anche telefonica.
8. Per l'espletamento dei suoi compiti il Comitato Comunale di Protezione Civile si avvale dell'Unità di Crisi Comunale.

Art. 5 - Unità di Crisi Comunale - composizione

1. Il Comune istituisce una Unità di Crisi Comunale che opera all'interno di una sala operativa ubicata presso il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) sito in Municipio - Piazza Statuto, 1.
2. L'Unità di Crisi Comunale è un organo di coordinamento con compiti di supporto tecnico al Comitato Comunale di Protezione Civile e al Sindaco e coordina gli interventi sul territorio, i mezzi e le dotazioni disponibili.
3. L'Unità di Crisi Comunale è organizzata per settori di intervento denominati "funzioni di supporto".
4. Ogni singola funzione di supporto è presieduta da un responsabile esperto dello specifico settore, nominato dal Comitato Comunale di Protezione Civile tra il personale comunale o di Enti/Organismi terzi, ovvero individuandolo tra soggetti esterni esperti nelle specifiche materie. Ad uno stesso responsabile possono venire attribuite più funzioni prevedendone quindi l'accorpamento.

5. Contestualmente alla nomina dei responsabili delle funzioni di supporto, il Comitato Comunale di Protezione Civile nomina il Coordinatore dell'Unità di Crisi, individuato preferibilmente tra i dipendenti o Consiglieri\Assessori del Comune.
6. I responsabili delle funzioni di supporto devono assicurare la loro pronta reperibilità e partecipazione in caso di convocazione dell'Unità di Crisi Comunale ponendo in essere le risposte operative alle diverse esigenze che si manifestano nel corso di un'emergenza e raccordandosi fra loro, sotto la direzione del Coordinatore, per il raggiungimento degli obiettivi operativi.
7. Alle attività dell'Unità di Crisi Comunale può essere chiamato a concorrere, anche per turni di servizio, tutto il personale comunale in base alle specifiche competenze personali; inoltre l'Unità di Crisi Comunale potrà essere integrata con esperti o altre specifiche professionalità. La partecipazione dei dipendenti costituisce obbligo di servizio.
8. Tutto il personale impiegato nell'Unità di Crisi Comunale è tenuto a partecipare alle attività della stessa con impegno, lealtà, senso di responsabilità, spirito di collaborazione; esso non può svolgere alcuna attività contrastante con le finalità indicate.

Art. 6 - Unità di Crisi Comunale - compiti in ordinario

1. In ordinario l'Unità di Crisi Comunale svolge, i seguenti compiti:
 - provvede all'aggiornamento periodico della pianificazione di protezione civile;
 - verifica le procedure del Piano di Protezione Civile e l'integrazione fra le diverse funzioni di supporto;
 - gestisce le procedure amministrative legate al mantenimento e al funzionamento delle attrezzature e degli impianti destinati alla Protezione Civile;
 - gestisce, su indicazione del Comitato Comunale, le eventuali opportunità di incremento delle dotazioni di protezione civile;
 - adotta modalità organizzative che mirano a semplificare le procedure per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari all'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi emergenziali;
 - collabora con il Comitato di Protezione Civile per organizzare esercitazioni periodiche ed iniziative di informazione alla popolazione finalizzate alla prevenzione e alla promozione di una cultura della Protezione Civile.
2. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema di protezione civile comunale possono essere avviate forme di collaborazione attraverso la stipula di protocolli e convenzioni o fornitura di prestazioni di servizi.
3. Gli uffici comunali assicurano la necessaria collaborazione all'Unità di Crisi nei settori di rispettiva competenza.

Art. 7 - Unità di Crisi Comunale - compiti in emergenza

4. L'Unità di Crisi Comunale, in occasione di eventi emergenziali:
 - assicura il supporto tecnico al Sindaco in tutte le fasi operative definite nel Piano di Protezione Civile e coordina gli interventi sul territorio;

- coordina i primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti necessari a fronteggiare la situazione in atto;
- mantiene i contatti con Prefettura, Provincia e Regione nonché le altre componenti/ strutture operative del sistema di protezione civile;
- raccoglie notizie, dati e richieste provenienti dalle zone interessate dall'emergenza verificandone l'attendibilità e la completezza;
- coordina gli interventi necessari impiegando le risorse umane e strumentali comunali nonché quelle delle organizzazioni di volontariato convenzionate;
- richiede il concorso ed il supporto di altre componenti/ strutture operative del Sistema di Protezione Civile vigilando sull'attuazione dei servizi urgenti;
- segue la compilazione del "diario di bordo" per registrare tutte le azioni in fase di attuazione e poter garantire un feedback.

Art. 8 - Unità di Crisi Comunale - convocazione

1. I componenti dell'Unità di Crisi Comunale sono convocati dal Coordinatore, in seduta ordinaria, una volta l'anno.
2. I componenti possono essere, altresì, convocati in seduta straordinaria su iniziativa del Coordinatore o su richiesta di ciascun responsabile delle funzioni di supporto dell'Unità di Crisi Comunale ogni qualvolta sia necessario l'esame di questioni riguardanti la gestione; in quest'ultimo caso la convocazione deve essere fatta entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta, salva l'ipotesi di maggiore urgenza.
3. In fase di emergenza l'Unità di Crisi Comunale è convocata in seduta permanente dal Coordinatore, su richiesta del Sindaco, con comunicazione via PEC su apposito modello, e/o telefonica, con attivazione delle sole funzioni di supporto necessarie in relazione alla tipologia e dimensioni dell'evento.

Art. 9 - Centro Operativo Comunale (C.O.C.)

1. Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) è collocato nell'edificio del Municipio sito in Municipio - Piazza Carlo Alberto, 1 dove sono disponibili i seguenti spazi:
 - sala operativa destinata alle attività dell'Unità di Crisi Comunale;
 - sala destinata alle riunioni del Comitato Comunale di Protezione Civile;
2. Tali spazi sono adeguati e prontamente disponibili garantendo efficiente operatività, veloce attivazione nonché la continuità amministrativa degli uffici comunali e lo svolgimento delle attività ordinarie anche durante la gestione operativa dell'emergenza.
3. La sala operativa inoltre sarà adattata agli standard previsti nel Piano di Protezione Civile ed adeguata con i dispositivi minimi previsti per legge.
4. La disponibilità, l'efficienza ed il funzionamento delle suddette dotazioni sono costantemente garantiti da parte dell'Unità di Crisi, che può avvalersi delle organizzazioni di volontariato convenzionate.
5. Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) potrà garantire un collegamento continuativo anche avvalendosi di canali comunicativi di messaggistica istantanea (es: WhatsApp, Telegram, ...) mediante la creazione di gruppi specifici.

Art. 10 - Personale e dotazioni del Comune

1. Il Comune aggiorna annualmente le schede di censimento risorse allegate al Piano di Protezione Civile ed in particolare quelle relative a:
 - il personale dipendente e quello delle associazioni di volontariato;
 - le strutture e i locali, con i relativi arredi e strumenti di comunicazione;
 - le attrezzature proprie e delle associazioni messe a disposizione per lo svolgimento della funzione di protezione civile.

Art. 11 - Volontariato di protezione civile

1. Le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile forniscono all'autorità competente ogni collaborazione nelle attività di previsione, prevenzione, soccorso e prima ricostruzione e recupero, nel rispetto degli indirizzi impartiti in materia dalla vigente normativa.
2. Il Comune stipula appositi atti convenzionali con le organizzazioni di volontariato di protezione civile in modo da garantire un'efficace collaborazione sia nell'ordinario che nelle situazioni emergenziali. Nelle attività di soccorso, le organizzazioni intervengono comunque su esplicita richiesta dell'autorità competente che ne assicura il coordinamento.
3. L'Unità di Crisi avrà cura di confrontarsi, in ordinario, con le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile per predisporre e verificare le più efficaci azioni di prevenzione.
4. Il Comitato Comunale di Protezione Civile, con la presenza dei rappresentanti delle associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale, assume la funzione di Comitato di coordinamento comunale del volontariato.

Art. 12 - Autorizzazioni di spesa per richiesta di interventi

1. I responsabili delle funzioni di supporto dell'Unità di Crisi Comunale, su esplicita richiesta scritta del Sindaco redatta su apposito modello, potranno richiedere l'intervento di organizzazioni di volontariato di protezione civile nonché di ditte ed imprese dotate di mezzi idonei. Per le spese derivanti da tali interventi, la relativa richiesta scritta del Sindaco ha valore di autorizzazione di spesa in situazione d'emergenza.

Art. 13 - Spese di funzionamento

1. Per il corretto funzionamento degli organi e delle strutture comunali di protezione civile viene quantificata una quota annuale da stanziarsi nel bilancio di previsione.
2. Il fondo spesa così costituito potrà anche servire per la copertura dei costi annuali di gestione, di rinnovo ed implementazione dei macchinari, attrezzature ed apparati. In particolare si portano in evidenza gli eventuali compensi da riconoscere ai responsabili di ciascuna funzione di supporto, qualora individuati all'esterno dell'Ente e coinvolti nell'esercizio della funzione, per i periodi di attivazione dell'Unità di Crisi Comunale, nonché il contributo al rimborso delle spese documentate sostenute dalle organizzazioni di volontariato.

Art.14 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa esplicito riferimento alle norme Statali e Regionali in materia di protezione civile e, segnatamente, al Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 “Codice della Protezione Civile” e s.m.i..
2. Il presente regolamento viene trasmesso alla Prefettura di Asti nonché alla Regione Piemonte - Settore Protezione Civile e Ufficio Protezione Civile.